

ora che il Governo le incameri e le colpisca dell'uno e mezzo per mille, come l'Inghilterra, onde fruttino 4 o 5 milioni allo Stato. Da ciò ne viene che il presente progetto tende a fare in una proporzione assai tenue quello che l'onorevole Despine vorrebbe eseguire in una proporzione molto maggiore.

Io non vedo quale sia la coerenza di questo principio con proporre d'imporre di più, e lamentarsi perchè s'imponga di meno, per me non so capire questo modo di ragionare. (Si ride) Io non mi diffondo maggiormente, o signori, sovra tutti gli altri obbietti che sono stati fatti per parte dell'onorevole preopinante, mi riservo però di rispondere ai medesimi, onde non ripetere due volte la stessa cosa, quando saremo alla discussione degli articoli; in questo modo io credo che la cosa potrà discutersi con maggior precisione e con maggior chiarezza, le risposte che si daranno potranno essere più adeguate.

PRESIDENTE. L'onorevole Despine ha la parola per un fatto personale.

DESPINE. Je me réserve d'examiner le fait que l'honorable rapporteur a cité comme ayant été avancé par moi en 1850. J'ai la conviction de n'avoir pas dit ce qu'il me fait dire; mais comme je n'ai pas les pièces sous les yeux, je me réserve de fournir plus tard des éclaircissements.

L'honorable rapporteur a prétendu que les sociétés de secours mutuel n'étaient pas comprises dans la loi, mais rien ne le dit, et s'il n'y a pas d'article spécial, elles s'y trouveront nécessairement comprises.

BONAVERA, relatore. Faites un amendement.

DESPINE. L'honorable rapporteur a dit ensuite que les sociétés de secours mutuel étant écartées, l'immoralité disparaissait. Je crois, messieurs, que toute loi qui tend à frapper de droits les établissements de prévoyance est immorale en tant qu'elle entrave au lieu d'encourager leur fondation: or la loi en question frappe ces établissements-là, elle n'est donc pas morale. Je l'ai dit et je le répète encore: pour que cette loi puisse revêtir un caractère de justice, il faut que l'assurance soit obligatoire et qu'elle frappe toute la matière imposable.

PRESIDENTE. Invito l'oratore a tenersi nel fatto personale.

DESPINE. Je suis dans le fait personnel; du reste, je n'ai plus qu'un mot à ajouter.

L'honorable rapporteur m'a dit que j'ai proposé de faire gagner plusieurs millions au Gouvernement par le moyen des assurances; je le prie de remarquer que j'ai posé deux conditions bien distinctes: la première celle où le Gouvernement ferait comme en Suisse et en Allemagne, c'est-à-dire, prendrait lui-même la direction des assurances rendues obligatoires, sans y faire pour son compte aucun bénéfice, et dans ce cas il n'agirait que comme institution de bienfaisance; la seconde, par laquelle le Gouvernement voudrait en faire une loi d'impôt, et dans ce cas il se ferait lui-même assureur en fixant une prime qui lui procurerait, outre le remboursement des portes, un bénéfice réel.

Je maintiens donc tout ce que j'ai eu l'honneur d'exposer à la Chambre.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'articolo 1 per metterlo ai voti.

DESPINE. J'ai posé une question préjudicielle.

PRESIDENTE. È vero; prima dunque porrò ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Despine, il quale chiede che questo progetto di legge sia rinviato alla Commissione perchè lo modifichi.

DESPINE. Je demande la permission de dire un mot.

PRESIDENTE. Ma ella ha già abbastanza svolta la sua proposta nel suo discorso testè detto.

DESPINE. J'ai insisté sur les anomalies de la loi, et l'impossibilité de l'appliquer telle quelle existe.

PRESIDENTE. Questa sua opinione risulta già abbastanza chiaramente dal suo discorso.

Pongo dunque ai voti la questione pregiudiziale, pel rinvio del progetto alla Commissione, proposta dal deputato Despine.

(La Camera rigetta.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Le società mutue tanto nazionali che straniere e le straniere per azioni non avranno esistenza legale nello Stato, nè potranno esercitarvi alcuna industria senza la previa autorizzazione del Governo e l'approvazione degli atti e statuti della loro costituzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. L'autorizzazione, di cui all'articolo precedente, sarà accordata dal Governo per mezzo di un decreto reale, nel quale prescriverà le cautele che giudicherà convenienti per assicurare gl'interessi dei nazionali che contrattano colle società straniere.

« Le associazioni mutue sulla vita dell'uomo, ossia tontine, che nei loro statuti avessero l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli assicurati od associati in fondi pubblici, dovranno obbligarsi d'investire in fondi pubblici dello Stato intestati ed annotati tutto l'importo dei premi che loro saranno versati dagli associati dello Stato. »

MALINVERNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Malinverni ha la parola.

MALINVERNI. Se la Camera approva questo articolo 2 della legge, viene a distruggere una delle più considerevoli società mutue che dalla Francia diramò le sue assicurazioni in Piemonte. Questa è la Cassa paterna la quale ha qui una estensione grandissima, poichè ha cinque milioni in cassa e 5500 e più assicurati. Ha essa per istatuto di dover assicurare tutti i danari che da lei vengono incassati, sulle rendite del debito di Francia. Quindi è, che ove venisse obbligata con quest'articolo ad impiegare i fondi nel nostro Stato, sarebbe costretta a cessare dalle sue operazioni in Piemonte. Noi sappiamo che siffatta istituzione ha arrecato ed arreca attualmente grandi vantaggi ai nostri concittadini. Essa è bensì disposta a subire tutte le tasse che il Governo le imporrà, ma il volere che la medesima possa assicurare sulle rendite del nostro Stato il denaro che essa ricava presso di noi, sarebbe un voler rendere impossibile la sua azione, poichè il suo Statuto le proibisce assolutamente di poter impiegare altrimenti questi frutti. Perciò io pregherei tanto il Ministero che la Commissione a volere alquanto modificare quest'articolo, sottoponendo, se si vuole, la Cassa paterna a tutte le tasse che si richiedono per queste società, ed obbligandola anche ad un deposito pecuniario nel nostro Stato per guarentire maggiormente i nostri assicurati, ma a volere permettere che essa possa continuare ad impiegare i suoi fondi sulle rendite di Francia e non sulle nostre.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'articolo 2 nel suo paragrafo contiene due gravi disposizioni. Esso riconosce le associazioni mutue sulla vita, ossia le tontine. Finora queste non erano state riconosciute in alcuna delle nostre leggi. Le società che facevano operazioni di questa natura non erano regolarmente organizzate, erano in certo modo tollerate. Il nostro Governo finora non aveva mai voluto aderire ad autorizzarle; anzi debbo dichiarare alla Camera che, essendosi fatta istanza formale al Governo